

Edizione di mercoledì 23 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Notifica dell'accertamento alla società cancellata e trasferita all'estero
di **EVOLUTION**

IVA

Nella soglia del 10 per cento anche l'Iva su operazioni di split payment e reverse charge
di **Angelo Ginex**

IMPOSTE SUL REDDITO

Opzione per la cedolare dei C1 anche in relazione alle annualità successive
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Elevati finanziamenti dei soci in contanti indicatori di evasione fiscale
di **Gioacchino De Pasquale**

RISCOSSIONE

Il debito Imu iscritto a ruolo non blocca le compensazioni
di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

Il "Patto per l'Export" e la strategia per la vendita all'estero
di **Sara Frigeni – Export Manager di Nexus International**

CASI OPERATIVI

Notifica dell'accertamento alla società cancellata e trasferita all'estero

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

È valida la notifica dell'avviso di accertamento al "vecchio" legale rappresentante della S.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese e trasferita all'estero?

In tema di notificazione degli atti tributari occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 60 D.P.R. 600/1973.

Tale disposizione, che opera un rinvio alla disciplina generale di cui agli articoli 137 e seguenti c.p.c. prevedendo anche una serie di modifiche, fissa il criterio del domicilio fiscale, nonché l'onere preventivo del contribuente di indicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio e di tenere detto ente costantemente informato delle eventuali variazioni.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION**](#)



IVA

Nella soglia del 10 per cento anche l'Iva su operazioni di split payment e reverse charge

di Angelo Ginex

DIGITAL Master di specializzazione

LE MISURE DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0

[Scopri di più >](#)



L'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), introdotto al fine di contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle **ritenute fiscali**, prevede che **i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori**, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali ivi indicati siano soggetti a precisi **obblighi fiscali**, in relazione ai **redditi di lavoro dipendente e assimilati** da erogarsi successivamente.

Il **comma 5** della medesima disposizione, però, **esonera da tali obblighi** le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al **comma 1** qualora esse comunichino al committente, allegando la **certificazione** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti **requisiti** nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

1. risultino **in attività da almeno tre anni**;
2. siano **in regola con gli obblighi dichiarativi**;
3. abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, **complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Con [circolare AdE 1/E/2020](#) è stato chiarito che, al fine di verificare il **requisito** di cui **alla lettera c)**, occorrerà farà riferimento:

- al **numeratore**, ai complessivi **versamenti effettuati** tramite **modello F24** per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio. A tal fine, si precisava altresì che **non sono considerati** i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo e che per i soggetti aderenti al **consolidato fiscale** di cui agli [articoli 117](#)

e seguenti del Tuir, ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’**“imposta teorica”** corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’[articolo 121](#) del Tuir attribuito al consolidato fiscale;

- al **denominatore**, ai **ricavi o compensi** complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

Sempre con specifico riferimento al **requisito** di cui alla **lettera c)**, si è poi posto il problema di verificare se, ai fini del **calcolo** della predetta **soglia del 10 per cento**, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici possano conteggiare i **versamenti** relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della **scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment*), di cui all’[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#) e dell’**inversione contabile** (c.d. *reverse charge*), di cui all’[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#).

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con [risoluzione 53/E/2020](#), pubblicata ieri, ha chiarito che, ai fini del calcolo della **soglia del 10 per cento** dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, debba essere **considerata anche l’Iva** relativa alle **operazioni** rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici alla Pubblica Amministrazione e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo ***split payment***.

Ciò sulla base della considerazione per la quale l’[articolo 17-ter D.P.R. 633/1972](#), in un’ottica di **contrasto ai comportamenti fraudolenti, sposta** sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati **l’obbligo di versare l’Iva** (cfr., [Circolare AdE 1/E/2015](#)).

Ad analoghe conclusioni, ma per ragioni in parte diverse, si è giunti con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’**inversione contabile** di cui all’[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), che a sua volta rimanda al **comma 5** per le modalità applicative.

In particolare, nella [circolare AdE 14/E/2015](#) era già stato evidenziato che tale meccanismo «*comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore*» ed è adottato dagli Stati Membri «*in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ... (n.d.r. al fine di) contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario*».

Con la citata [risoluzione 53/E/2020](#) si è poi precisato che, alla pari di quanto detto per lo *split payment*, è sempre per finalità antifrode che **l’Iva assolta** dal committente in regime di **inversione contabile** possa essere **ricompresa** nei versamenti per il calcolo della **soglia del 10 per cento**.

Da ultimo, nella medesima **risoluzione**, in analogia a quanto già chiarito con [circolare AdE 1/E/2020](#), si è affermato che, ai fini del calcolo della **soglia del 10 per cento**, tra i versamenti, è possibile **includere**:

- l’**“imposta teorica”** corrispondente al reddito della società, **imputato per trasparenza** a

ciascun socio (che provvede al pagamento dell'imposta), proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;

- l'**“imposta sul valore aggiunto teorica”**, risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la **liquidazione dell'Iva di gruppo**.

Invero, anche i regimi della **trasparenza fiscale** e della **liquidazione Iva di gruppo**, al pari del regime del **consolidato fiscale** di cui agli [articoli 117](#) e seguenti del Tuir, si caratterizzano per il fatto che il **debito** tributario matura, in via autonoma, **in capo a ciascuna** delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo **assolvimento** del debito tributario viene **eseguito da un altro soggetto**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Opzione per la cedolare dei C1 anche in relazione alle annualità successive

di Fabio Garrini

DIGITAL Master di specializzazione

PIANIFICARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN TEMPI DI CRISI

[Scopri di più >](#)

Quando, nel 2019, è stato **prorogato** un contratto di locazione avente per oggetto un **fabbricato di categoria C1**, a tale immobile è possibile applicare la cedolare secca, anche solo con riferimento alle **annualità successive**; questa è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta all'istanza di interpello n. 388](#), pubblicata ieri, **22 settembre 2020**, confermando analoga posizione già espressa nella [risposta ad interpello n. 190 del 22 giugno 2020](#).

Nel presente documento viene inoltre concesso il beneficio della cedolare anche se il fabbricato risultava, alla stipula del contratto originario, classato in categoria C3, mentre l'immobile C1 è sorto a seguito di una **variazione di destinazione castale** di tale immobile.

Opzione per la cedolare secca

La **L. 145/2018** ha esteso, per i soli contratti stipulati nel corso del 2019, il regime opzionale della cedolare secca con l'aliquota del 21%, previsto a regime per i fabbricati a destinazione abitativa, **a favore dei fabbricati C1** (negozi e botteghe) e relative **pertinenze**, se congiuntamente locate.

Tale opzione è **esercitabile** esclusivamente dalle **persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa**, solo con riferimento ai **negozi che abbiano una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati**.

Onde **evitare artificiose risoluzioni** di contratti in corso e nuove stipule nel 2019, al solo fine di beneficiare della cedolare, **la tassazione al 21% non poteva essere applicata se alla data del 15 ottobre 2018 risultava in essere**, tra i medesimi soggetti, un **contratto di locazione per lo**

stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla **scadenza naturale**.

Proprio su tale aspetto **l'Agenzia delle entrate si era espressa ripetutamente**. In particolare vale la pena ricordare quando affermato in **due documenti**:

- [**risposta all'istanza di interpello n. 297 del 22.07.2019**](#): l'Agenzia afferma che, qualora il contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore **poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione**,
- [**risposta all'istanza di interpello n. 190 del 22.06.2020**](#): l'Agenzia osserva che, qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime per le **annualità successive**.

Quest'ultima posizione, come detto, viene **confermata anche all'interno della [risposta all'istanza di interpello n. 388/2020](#)**; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in quanto, qualora **non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto** (o in sede di proroga), è possibile accedere al regime della **cedolare secca per le annualità successive**, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (**30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità**).

Pertanto, conclude l'Agenzia, **il contribuente che non ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca nel corso del 2019** (al momento della stipula, ovvero, come in questo caso, della proroga), potrà **manifestare l'opzione per tale regime**, con riferimento alle **annualità successive** a quella di stipula del contratto di locazione, **nei termini e con le modalità richiamate**, ossia **presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità**.

Come anticipato, nell'interpello in commento è possibile scorgere una **ulteriore indicazione**, relativa alla **categoria catastale dell'immobile**.

Il caso di specie riguardava un **fabbricato che, in sede di stipula del contratto, nel 2013**, era censito in **categoria C3 e, solo nel 2018**, a seguito di **variazione catastale**, è stato censito in categoria C1: questo aspetto non ha pregiudicato al contribuente di accedere alla cedolare, in quanto, **al momento della proroga**, l'immobile oggetto del contratto risultava **in possesso dei requisiti** per beneficiare della tassazione cedolare.

ACCERTAMENTO

Elevati finanziamenti dei soci in contanti indicatori di evasione fiscale

di Gioacchino De Pasquale

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Un ammontare elevato di finanziamenti dei soci **in contanti**, congiuntamente ad una contabilità inattendibile, possono costituire un **quadro probatorio** sufficiente a **legittimare l'accertamento analitico-induttivo** di **maggiori ricavi non dichiarati** pari all'ammontare dei finanziamenti stessi. È quanto si evince dall'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 19780 depositata ieri, il 22.09.2020**.

Nel caso di specie, una Srl era stata sottoposta a controllo, in esito al quale era emerso che la società aveva ricevuto **cospicui finanziamenti in contanti da parte dei soci**.

L'Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento a carico della società, determinando **maggiori ricavi pari all'ammontare dei suddetti finanziamenti**.

L'avviso di accertamento è stato confermato sia in primo che in secondo grado, sul duplice presupposto **dell'incapienza reddituale dei soci e della mancata prova della provenienza della provvista** utilizzata per i versamenti.

La società si era difesa adducendo che:

- relativamente **dell'incapienza reddituale dei soci** non era stata considerata la capacità finanziaria dei soci accumulata nei precedenti periodi d'imposta nonché eventuali operazioni di disinvestimento dei soci;
- la **dimostrazione dei finanziamenti da parte dei soci** alla Srl era data dalla contabilizzazione degli stessi.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, evidenziato che:

- un **quadro contabile inattendibile** **legittima l'accertamento analitico-induttivo** **ex**

[articolo 39, comma 1, lettera d\), D.P.R. 600/1973;](#)

- **l'esiguità reddituale dei soci**, non in linea con i finanziamenti effettuati a favore della società, è circostanza idonea a fondare una **presunzione di distribuzione di utili extrabilancio**;
- la **mancanza di motivazioni sostanziali** alla base dei finanziamenti dei soci, a prescindere dalla loro capacità finanziaria, può portare a considerare tali somme ricavi in nero.

Per le suddette ragioni, la Suprema Corte ha ritenuto **valida la presunzione del Fisco**, avanzata in presenza di **finanziamenti cospicui dei soci** che, oltre ad integrare una inverosimile condotta sistematicamente antieconomica, non possono spiegarsi alla luce delle dichiarate disponibilità patrimoniali dei soci stessi.

In sostanza, l'idea avallata dalla Suprema Corte è che i finanziamenti effettuati, **non essendo giustificati dalle risorse dei soci** e da valide ragioni economiche, provenivano da **importi prelevati presso la medesima società**.

Corretto dunque il recupero di presunti dividendi distribuiti occultamente e senza le ritenute stabilite dalla legge.

RISCOSSIONE

Il debito Imu iscritto a ruolo non blocca le compensazioni

di Lucia Recchioni



DIGITAL
Seminario di specializzazione
IL DECRETO AGOSTO
Scopri di più >

Non scatta il divieto di compensazione se gli **importi iscritti a ruolo**, anche se di importo superiore a **1.500 euro**, sono riconducibili a **tributi diversi dalle imposte erariali**, come, ad esempio, l'**Imu**.

È questo, in estrema sintesi, quanto ribadito dall'Agenzia delle entrate con la [**risposta all'istanza di interpello n. 385**](#), pubblicata nella **giornata di ieri, 22 settembre**.

Il caso riguarda una **società in liquidazione** con un credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva 2020, sulla quale è stato apposto il **visto di conformità**.

Volendo utilizzare, dunque, il **credito in compensazione**, la suddetta società si rivolge all'Agenzia delle entrate, per sapere se la **presenza di importi a debito Imu, iscritti a ruolo** a titolo provvisorio, possano **impedire l'utilizzo del credito Iva in compensazione**.

Come noto, infatti, ai sensi dell'[**articolo 31 D.L. 78/2010**](#), “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione** dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento...”.

Sul punto erano già intervenute le [**circolari 4/E/2011**](#) e [**13/E/2011**](#), precisando che rientrano nel novero delle “**imposte erariali**” le **imposte dirette**, tra cui anche l'Irap, le **addizionali** ai tributi diretti, le **ritenute alla fonte**, l'Iva e le **altre imposte indirette**, con **esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura**.

Sennonché, successivamente, è stata introdotta, come noto, l'**Imu**, il cui **gettito** è, in parte, **riservato a favore dello Stato**.

Tuttavia, come specificato nella risposta all'istanza di interpello in esame, **questa circostanza**


non incide sulla natura del tributo, che rimane **comunale**: ciò viene confermato anche dal fatto che **le attività di accertamento, contenzioso e rimborso sono affidate tutte ai Comuni**.

Dovendo quindi **escludersi la natura erariale dell'Imu**, l'Agenzia delle entrate conclude **ammettendo la possibilità di compensare l'Iva a credito** pur in **presenza di importi iscritti a ruolo a titolo di Imu**.

FINANZA AGEVOLATA

Il “Patto per l’Export” e la strategia per la vendita all'estero

di Sara Frigeni – Export Manager di Nexus International



Presentato ad inizio estate dal Ministero degli Affari Esteri, il **“Patto per l’Export”** ha messo a disposizione **circa 1,3 miliardi di euro**, all’interno di una strategia articolata in “pilastri” funzionali alla ripresa dell’economia nazionale. I pilastri riassumono il piano che, nei prossimi mesi, contribuirà al rilancio del settore produttivo italiano e che verterà sui temi di: comunicazione del *nation branding*, promozione del Made in Italy, formazione e informazione aziendale con incentivi atti all’inserimento di TEM e DEM, e-commerce, rinnovamento del sistema fieristico ed agevolazioni finanziarie.

L’adozione di una linea strategica appropriata al contesto e orientata all’obiettivo è l’arma più adatta alla gestione di situazioni delicate e complesse come possono essere una crisi sanitaria, una difficile congiuntura economica oppure l’ingresso di un’azienda in nuovi mercati. Anche nel caso di un percorso di internazionalizzazione, difatti, **l’approccio strategico** è in grado di **agevolare** sensibilmente **un momento ricco in imprevisti e difficoltà** che rischiano di disorientare la routine aziendale.

Date le premesse risulta utile, quindi, riflettere su cosa si intenda per “strategia”, soprattutto quando applicata al contesto dell’Export e su quali siano i passi fondamentali per formularne una vincente.

Secondo Nexus International, la definizione di **“strategia vincente”** che meglio si adatta al contesto dell’Export e che è importante ricordare nella fase di studio di un nuovo mercato, è **“[...] l’arte di porre domande, di sperimentare e, quindi, di continuare a rinnovare il modo di pensare, mettendo in discussione le risposte ricevute”** (C. Markides).

Per questo motivo, per l'azienda che intenda esplorare opportunità all'estero, risulta fondamentale un momento di **confronto con i potenziali clienti** nei nuovi mercati, volto a farne emergere le problematiche, le necessità e le aspettative verso un fornitore. L'"arte del domandare" risulta essere utile anche nel recupero di informazioni preziose relative a caratteristiche specifiche di prodotto, certificazioni necessarie, pregi e difetti dei competitors.

È sulla base di queste informazioni che si suggerisce all'azienda di strutturare i **"pilastri strategici"** della propria attività export, quali:

- la definizione e la mappatura dei clienti target;
- la scelta delle argomentazioni di vendita adatte;
- la definizione e lo sviluppo di una linea comunicativa;
- la scelta dei prodotti su cui puntare;
- il prezzo adatto al mercato;
- un piano di obiettivi realistici;
- etc.

Le importanti risorse stanziate dal governo per il supporto alla ripresa economica, quali le **agevolazioni per l'affiancamento in azienda di un professionista TEM**, sono l'occasione giusta per le PMI di formulare un piano di successo con il supporto di esperti.

"Il successo è 20% abilità e 80% strategia" (J. Rohn): nel contesto attuale, già troppo denso di incertezze, un momento di riflessione e di analisi può veramente fare la differenza.



**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

f in